



COMUNE di NOCETO

Provincia di Parma

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 31/03/2021

Modificato ed integrato con delibera di C.C. n.55 del 30/12/2021

CAPO I -- DISPOSIZIONI DICARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 - Disposizioni comuni	4
CAPO II -- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Art. 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Art. 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Art. 5 - Autorizzazioni.....	5
Art. 6 - Anticipata rimozione.....	5
Art. 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Art. 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	5
Art. 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	5
Art. 10 - Presupposto del canone	6
Art. 11 - Soggetto passivo.....	6
Art. 12 - Modalità di applicazione del canone	6
Art. 13 - Definizione di insegna d'esercizio.....	7
Art. 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Art. 15 - Dichiarazione	7
Art. 16 - Pagamento del canone	8
Art. 17 - Rimborsi e compensazione.....	8
Art. 18 - Accertamento.....	8
Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Art. 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	9
Art. 21 - Riduzioni	9
Art. 22 - Esenzioni.....	10
CAPO III -- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
Art. 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	11
Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	11
Art. 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	11
Art. 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	11
Art. 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	12
Art. 28 - Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Art. 29 - Riduzione del Canone.....	13
Art. 30 - Esenzione dal Canone	13
Art. 31 - Pagamento del Canone	13
Art. 32 - Norme di rinvio	13
CAPO IV -- OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14

Art. 33 - Disposizioni generali	14
Art. 34 - Funzionario Responsabile.....	14
Art. 35 - Tipologie di occupazioni.....	14
Art. 36 - Occupazioni abusive	15
Art. 37 - Domanda di occupazione	15
Art. 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione.....	16
Art. 39 - Obblighi del concessionario	16
Art. 40 - Durata dell'occupazione.....	17
Art. 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	17
Art. 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	17
Art. 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	18
Art. 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	18
Art. 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	18
Art. 46 - Classificazione delle strade.....	19
Art. 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	19
Art. 48 - Modalità di applicazione del canone	19
Art. 49 - Occupazioni occasionali	20
Art. 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	20
Art. 51 - Soggetto passivo.....	21
Art. 52 - Agevolazioni.....	21
Art. 53 - Esenzioni.....	21
Art. 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	22
Art. 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	23
Art. 56 - Accertamento e riscossione coattiva	23
Art. 57 - Rimborsi	23
Art. 58 - Sanzioni	23
Art. 59 - Attività di recupero	24
CAPO V --CANONE MERCATALE	25
Art. 60 - Disposizioni generali	25
Art. 61 - Funzionario Responsabile.....	25
Art. 62 - Domanda di occupazione	25
Art. 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	25
Art. 64 - Classificazione delle strade.....	25
Art. 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	25
Art. 66 - Occupazioni abusive	26
Art. 67 - Soggetto passivo.....	26
Art. 68 - Agevolazioni.....	26

Art. 69 - Esenzioni.....	27
Art. 70 - Versamento del canone per le occupazioni mercatali	27
Art. 71 - Accertamento e riscossione coattiva	27
Art. 72 - Rimborsi	27
Art. 73 - Sanzioni	27
Art. 74 - Attività di recupero	28
CAPO VI --DISCIPLINA TRANSITORIA.....	28
Art. 75 - Norme Transitorie	28

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs n. 446/1997, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione per esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree ad uso pubblico, comprese quelle destinate ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 846 della L.160/2019.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle Pubbliche Affissioni.
3. Le disposizioni contenute nel "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con *la delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 19/03/2015*, ed il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con *la delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 21/03/2005*, non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, restando applicabili solo ed esclusivamente per le Occupazioni e la Pubblicità iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021.
4. Continua ad applicarsi la "Disciplina degli impianti di Pubblicità e Propaganda e degli altri mezzi pubblicitari lungo od in vista di strade, aree pubbliche o di uso pubblico", di cui *alla delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 30/11/2005*.
5. Il Canone è il corrispettivo dovuto al Comune per: a) l'esposizione pubblicitaria così come descritta al Capo II, ex Imposta Comunale Pubblicità; b) le pubbliche affissioni così come descritte al Capo III, ex Diritto Pubbliche Affissioni; c) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così come descritta al Capo IV, ex TOSAP; d) l'occupazione delle aree dei mercati, così come descritta al Capo V, ex TOSAP.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Servizio Patrimonio, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative all'istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. In caso di affidamento della gestione del Canone di cui al presente Capo a terzi, il responsabile è l'Affidatario/Concessionario a cui sono affidate le funzioni di cui al comma 1.

4. Il personale addetto alla gestione del canone sulla pubblicità e di quello sulle pubbliche affissioni oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari, esercita anche controlli sulle installazioni pubblicitarie nonché sull'effettuazione delle affissioni dirette.
5. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Comune / Gestore e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento attinenti la pubblicità e le affissioni.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato, i totem, gli standardi, i gonfiabili, i "banners" etc etc
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono indicate nei documenti: "Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari lungo od in vista di strade, aree pubbliche o di uso pubblico" d'ora in avanti "Disciplinare Pubblicità"; "Elenco & schede impianti"; Codice della Strada a cui si rinvia per ogni altro riferimento.
3. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili tutte le tipologie di impianti così come regolamentate dal "Disciplinare Pubblicità" e dal Codice della Strada, purché nel rispetto delle prescrizioni normative in materia. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico di cui all'art. 3, sono demandate tutte le attività di controllo al fine del rilascio dell'autorizzazione/concessione. Sono vietate tutte le installazioni in violazione alle normativa di cui al primo capoverso.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione e per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente Capo, si rinvia al "Disciplinare Pubblicità" di cui all'art 4 comma 2.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. L'interessato è obbligato a provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, di cui ai successivi articoli, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado, anche secondo le prescrizioni del "Disciplinare Pubblicità"
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono di norma vietati, con le eccezioni contenute nel "Disciplinare Pubblicità".
3. E' vietata la distribuzione a mano, non effettuata a persone, di manifestini o di mezzi similari di qualsiasi dimensione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
5. Per gli ulteriori divieti e le limitazioni si fa riferimento al "Disciplinare Pubblicità".

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni e prescrizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione, ubicazione e durata dell'esposizione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
5. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
7. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 18. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso tutte le forme di comunicazione visive o acustiche di qualsivoglia natura e tipologia.
2. costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari

riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

5. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare al Canone, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Per gli striscioni il canone viene applicato sull'esposizione minima di 15 gg., rinnovabile ogni 15 gg.
12. Le esposizioni pubblicitarie installate per più di 90 gg sono considerate annuali.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
3. La definizione di cui sopra, integra quella del "Disciplinare Pubblicità".

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone sulle esposizioni pubblicitarie si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui ai commi 826 e 827, della Legge 160/19, tenuto conto che il Comune di Noceto ha una popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità

- effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone per le Esposizioni Pubblicitarie, le strade del Comune di Noceto sono classificate tutte in un'unica categoria,

Articolo 15 – Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune apposita dichiarazione come da "Disciplinare Pubblicità".
- 2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

- 1. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4. Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione decimale è inferiore ad Euro 0,50 e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore ad Euro 0,50.
- 6. Il canone è corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a 1.500,00 €, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10.
- 7. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la cui validità è subordinata alla

dimostrazione dell'avvenuto pagamento, e comunque prima della diffusione del messaggio pubblicitario con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore ad €uro 5,00.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, e sulla somma sono riconosciuti gli interessi al tasso legale.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone di cui al presente regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ai 12,00 €uro.

Articolo 18 – Accertamento

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone viene applicata la sanzione del 30%, oltre agli interessi al tasso legale, maggiorato del 3%, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
2. Per la diffusione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica la sanzione del 100% dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, cc 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, escluse quelle relative alle violazioni del C.d.S., sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, c. 792 L. n. 160/2019.
6. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 59.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti

dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, si fa riferimento al Disciplinare Pubblicità.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100 %.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati, mezzi pubblicitari gonfiabili e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione e non lancio, di manifestini / volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100 %.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100 % .
5. Per la pubblicità effettuata con veicoli ad uso speciale comunemente denominati "camion-vela" o "camion-poster" di cui all'art 203 comma 2 lett q) del Reg. di esecuzione del C.d.S., è dovuto un canone pari alla tariffa giornaliera per la pubblicità ordinaria, con minimo tassabile di 1 mese.
6. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, si fa riferimento al Disciplinare Pubblicità.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altro ente senza scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità di festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a. 30 % per durata dei lavori da 1 mese fino a 3 mesi;
 - b. 50 % per durata dei lavori da 3 mesi fino a 6 mesi;
 - c. 100 % per durata dei lavori da 6 mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli

predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,5 mq per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 0,5 mq e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad 1/4 di mq;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni, se non espressamente stabilite, non superino mq 0,5;
 - i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 c. 1 L. n 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 mq per le gru e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 ml;
 2. fino a 4 mq per le gru e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza > 10 e < 40 ml;
 3. fino a 6 mq per le gru e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza > 40 ml.;
 - k. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
 - l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono contenute nell'Elenco & schede impianti del 22/01/2019.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30 % della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.
5. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie disponibile.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione del canone non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto.
7. Nel Comune di Noceto è vietata l'installazione di impianti per pubbliche affissioni e strutture pubblicitarie su aree private e su beni immobili privati. Agli impianti attualmente esistenti che per cause volontarie, legali od accidentali, sianorimossi, non verrà concessa una nuova autorizzazione per l'installazione.
8. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
9. Gli spazi nuovi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa indicata nell' "Elenco & schede impianti".
10. L'uso degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune di Noceto mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Noceto garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati nell'Elenco & schede impianti
3. Il Comune di Noceto affida, come indicato al Capo VI, al Concessionario il servizio delle Pubbliche Affissioni; allo stesso sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative all'istruttoria, rilascio, diniego dell'autorizzazione nonché ogni attività relativa alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Concessionario apposita richiesta scritta, inoltrata via Posta Elettronica o via PEC, con l'indicazione del numero dei manifesti nonché tutte le altre informazioni necessarie od eventualmente richieste.
2. Il Concessionario elabora tempestivamente il Canone dovuto e lo comunica all'interessato.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal versamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Concessionario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione, restando fissa la data di termine affissione.
4. La disponibilità degli spazi è condizione vincolante al fine dell'accettazione della richiesta e, quindi, dell'esecuzione del servizio.
5. In caso di commissioni pervenute nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
6. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
7. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto; allo stesso modo se i manifesti non vengono consegnati nei tempi di cui al comma 3.
8. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili è comunicata dal Concessionario al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate, entro gg. 90.
12. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al Concessionario entro 10 giorni

lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

13. Il Concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
14. Per l'esecuzione del servizio di affissione "d'urgenza" richiesto: per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, entro i 2 giorni successivi, per le ore notturne (20 / 7), nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 %, con un minimo di €uro 35,00 per ciascuna commissione.
15. Il Concessionario mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
16. La durata minima delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
17. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 27 – Canone sulle pubbliche affissioni

1. Il Canone, dovuto in solido da chi richiede e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, è calcolato sulla base della tariffa di cui al comma 827 della Legge 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e della dimensione stabilite nella Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe del Canone.
2. Il Canone è dovuto per l'affissione di fogli di cm 70X100 o relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
3. Il canone è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
4. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'elenco & schede impianti.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni/richieste ed i dovuti pagamenti del Canone.
2. Il Concessionario e la Polizia Locale sono competenti ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni di cui al Capo II art 18.

Articolo 29 - Riduzione del Canone

1. La riduzione del canone nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nelle esenzioni;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal Canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. i manifesti istituzionali del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum / elezioni;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 31 - Pagamento del Canone

1. Il pagamento del Canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art 2 bis D.L. 193/2016.
2. Il servizio di affissioni è subordinato al versamento del Canone dovuto.
3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
4. La liquidazione del canone ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il "Disciplinare Pubblicità".

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Noceto e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strada statale o provinciale correnti all'interno dei centri abitati del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Ai fini del presente Capo si utilizzano le seguenti definizioni:
 - "Occupazione": l'esclusiva disponibilità, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, e sottratti all'uso generale della collettività;
 - "Suolo Pubblico": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree di cui al comma 2;
 - "Concessione": atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza sia l'occupazione che gli eventuali lavori da eseguirsi, in relazione alla richiesta inoltrata;
 - "Concessionario" Il richiedente l'occupazione di Suolo Pubblico, titolare della Concessione
 - "Centro Storico" la porzione di paese storica così come individuata dagli strumenti urbanistici.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Servizio Patrimonio, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative all'istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione ai lavori e della relativa concessione.
3. In caso di affidamento della gestione del Canone di cui al presente Capo, a terzi, il responsabile è l'Affidatario / Gestore del Canone a cui sono affidate le funzioni di cui al comma 1.

Articolo 35 - Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Dehors 48 / 3°
2. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti, anche se temporanea, è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata su domanda dell'interessato.
3. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono regolate dal "Regolamento Comunale dei

Mercati e delle Fiere”; Per applicazione del Canone si veda il Capo V “Canone Mercatale”.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Tecnico / Patrimonio, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni previste con obbligo di ripristino delle parti pubbliche interessate all'intervento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio all'art. 39 comma 6.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 %, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti alle occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare in modo permanente o temporaneo, spazi ed aree pubbliche, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.
2. La domanda per occupazioni permanenti è inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda per occupazioni temporanee è inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha facoltà di accettare domande presentate con minore anticipo qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione redatta su carta legale, deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale nonché la partita IVA, qualora ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso dalla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA;
 - c. l'ubicazione esatta, individuata su apposita planimetria, dello spazio/area pubblica che si richiede di occupare, riportandone la relativa misura di superficie o estensione lineare..

- d. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere, i mezzi con cui s'intende occupare, la descrizione dell'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area, allegando, se del caso, rappresentazione grafica integrativa;
 - e. la durata e la frequenza dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni del presente Regolamento;
 - g. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
 - h. in caso di evento/manifestazione deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione delle strutture/attrezzature, degli ingombri delle stesse, allegando opportuna planimetria;
 - i. nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc) deve essere presentata una relazione sintetica corredata da idonea planimetria. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi dovranno essere indicati nella relazione le modalità e i sistemi di chiusura e di messa in sicurezza.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'occupazione.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 38 - Istruttoria, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. Le istanze sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Le modalità di inoltro / presentazione sono aggiornate sul portale digitale del Comune.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico/Patrimonio intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale, provvede ad acquisire i pareri degli uffici competenti, oltreché i pareri, vincolanti o consultivi, espressi da altri uffici o da altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente coinvolte, ivi compresi gli eventuali atti di cui al comma 3.
3. Il procedimento può essere interrotto una sola volta entro 20 gg dalla presentazione della domanda per integrazione della domanda o per chiarimenti.
4. Il Responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione all'occupazione entro 30 gg dall'inoltro della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. In esso sono indicate:
 - a. la durata e la frequenza della occupazione;
 - b. la misura dello spazio concesso;
 - c. le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali il Comune subordina la concessione.
5. Per il calcolo del Canone il Responsabile trasmette tempestivamente, via posta elettronica o PEC, la planimetria e la superficie al Gestore del Canone, il quale effettua i dovuti calcoli, secondo le modalità indicate nel presente Capo e trasmette gli importi al richiedente per il versamento del dovuto.
6. Ogni atto di concessione rilasciato si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, di carattere tecnico e particolare, stabilite ed indicate sulla concessione, oltreché al pagamento del Canone dovuto, calcolato come da articoli seguenti. Per ragioni di arredo urbano il Servizio Tecnico può disporre la sostituzione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.
7. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, una fideiussione qualora:

- a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b. dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.
8. L'ammontare della cauzione è stabilita dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
 9. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche sulla rimessa in pristino dei luoghi.
 10. Relativamente al termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
 11. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
 12. La concessione viene sempre accordata:
 - a. senza pregiudizio di terzi;
 - b. con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
 13. La concessione sarà rilasciata solo al soggetto che risulterà regolare con il pagamento del Canone.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - c. provvedere, al termine della concessione qualora non sia stata rinnovata o prorogata, a tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, a propria cura e spese. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, anche utilizzando eventuale cauzione versata;
 - d. non concedere in subconcessione o di trasferire a terzi la concessione;
 - e. versare il canone alle scadenze previste;
 - f. di mantenere in condizioni di sicurezza, ordine, pulizia e funzionalità sia l'area, che gli elementi insistenti sulla stessa (strumentazioni, equipaggiamenti, sedie, tavoli, ombrelloni ecc)
 - g. riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi.
3. I titolari di concessione per mostre esterne effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla messa in sicurezza dell'attrezzatura suddetta ed alla pulizia del suolo in concessione.
4. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In ogni caso il concessionario deve:
 - a. non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e solo in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione e dai luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
 - d. collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti, pubblici e privati, e predisporre

mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti

5. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
6. Quando l'occupazione, anche abusiva, riguardi aree di circolazione costituenti "STRADA" ai sensi del Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal C.d.S. e dal Regolamento di esecuzione. In ogni caso il concessionario non deve creare pericolo o intralcio alla circolazione.
7. Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della chiusura dell'attività, del termine della manifestazione o della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far sì che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici. Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in sicurezza.
8. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Il periodo di validità della concessione è di norma quello richiesto, con una durata massima di anni 10 salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. In ragione di interessi di carattere generale e/o organizzativo il Responsabile può stabilire diversa durata.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione o il trasferimento a terzi, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 5.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone versato antecedentemente.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico concesso;
 - c. la violazione dell'articolo 39, comma 2, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - d. le reiterate violazioni da parte del concessionario, dei suoi dipendenti o collaboratori, delle condizioni previste nell'atto di concessione, ovvero da norme o da regolamenti;
 - e. la mancata occupazione di quanto avuto in concessione senza giustificato motivo,
 - i. nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente,
 - ii. nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - f. mancata manutenzione che comporta nocumento al decoro e/o pericolo alle persone e/o il venir meno delle condizioni tecniche.
2. Sono causa di decadenza altresì:

- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica, fatti salvi eventuali diritti degli eredi legittimi;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i 5 gg precedenti la data della rinuncia stessa.
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Procedimento con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino dei luoghi.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato dal Responsabile del procedimento, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione senza alcun indennizzo o rimborso dovuto:
 - a) per eventi promossi da Stato, Comune o altri enti pubblici o in caso di comizi pubblici;
 - b) per motivi di ordine pubblico
 - c) per cause di forza maggiore
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
5. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

Articolo 44 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate. La domanda di proroga o rinnovo deve contenere gli estremi della concessione originaria pena l'irricevibilità. Nel caso di rinnovo della concessione per arredo urbano deve essere allegata altresì un'autodichiarazione attestante l'utilizzo delle strutture / arredi precedentemente autorizzate. Nel caso in cui venissero modificati taluni o tutti gli elementi di struttura o arredo, deve essere prodotta una nuova relazione tecnica.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 15 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata ed i motivi per la quale viene richiesta la proroga.
4. In caso di disdetta/mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
 - a. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata trenta giorni prima dalla data della prevista cessazione della occupazione permanente

- b. Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.
5. In caso di mancata comunicazione nei tempi indicati sarà dovuto l'intero canone
6. Il mancato pagamento del Canone in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, c.c. 826, 827 e 831, della L. 160/2019. tenuto conto che il Comune di Noceto ha una popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, , entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Noceto sono classificate in due categorie, *come da elenco allegato alla Delibera di Giunta Comunale. Per la seconda categoria la tariffa è scontata del 30%.*
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni annuali che iniziano nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno, l'importo del canone, viene determinato dividendo in dodicesimi l'importo annuo, moltiplicandolo per il numero di mesi di effettivo utilizzo. La misura complessiva del canone è determinata dalla tariffa annuale, moltiplicata per i metri quadrati o metri lineari. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% quando la durata è inferiore o uguale a sei mesi.
2. Le occupazioni temporanee, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa giornaliera ovvero oraria. Il canone dovuto viene determinato dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati/metri lineari ed i relativi giorni, od ore di occupazione, secondo la fascia oraria. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- a. Fascia A) dalle ore 7 alle ore 19, Tariffa oraria ordinaria
 - b. Fascia B) dalle ore 19 alle ore 7, Tariffa oraria ordinaria sconto 80%
3. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 / mq per giorno.
 4. Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto / abusive indipendentemente dal rilascio di concessione.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per i Dehors, si rimanda al relativo regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n°4/2012 e s.m.i., evidenziando che le occupazioni sono da annoverarsi come occupazioni permanenti.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente, va applicata fino alla capacità di 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni 1.000 litri o loro frazione. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.
6. Nelle occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse;
7. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €uro 1,50. In ogni caso

l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30/04 di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30/04 di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Dlgs 82/2005.

Articolo 49 – Occupazioni occasionali

1. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'Art.53 "Esenzioni" a seguito di comunicazione scritta, almeno 10 gg prima, per la verifica del rispetto del CdS e le prescrizioni del caso.
2. Per le luminarie natalizie il singolo, il gruppo o l'associazione devono inoltrare la richiesta almeno 20 gg prima dell'installazione, allegando elenco delle vie o piazze interessate.
3. L'allestimento di banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando non sia riconducibile a quanto previsto al comma 1 lett. a) dell'art.53 "Esenzioni", è soggetto a concessione.
4. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (ex art 121 TULPS) che sostano su suolo comunale per un tempo inferiore a 60 minuti, non necessitano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione alla Polizia Locale.
5. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere la Concessione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del Dlgs n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata minima 6 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento, moltiplicata per il coefficiente di 16 (1600%);
 - b. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), la tariffa determinata secondo la precedente lettera

- a) è aumentata del 50 % per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- c. per le occupazioni su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1600% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 %;
 - b. per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, escluso gli operatori del mercato, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - c. per le occupazioni temporanee realizzate per attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 %;
 - d. per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
 - e. per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato
 - f. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %;
 - g. per le occupazioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 %;
 - h. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 gg, si applica una riduzione del 30%;
 - i. Per le occupazioni temporanee di durata fino a 12 ore, si applica una riduzione del 10%.
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a. 30 % per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b. 50 % per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c. 100 % per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
5. Le agevolazioni di cui al comma precedente, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza

dal beneficio.

6. Le occupazioni eccedenti i 1.000 mq o ml, sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici senza scopo di lucro di cui all'art. 73 c. 1 lettera c) del D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per attività commerciali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- h. le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- i. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- j. occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- k. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, etc, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 12 ore;
- l. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (Es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore.
- m. occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili (*art 6 quater, comma 4 DL 328/1997*);
- n. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti
- o. Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate;
- p. i passi carrabili
- q. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- r. le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti.
- s. le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- t. vasche biologiche;

- u. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- v. le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- w. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- x. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- y. **le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;**
- z. **le Organizzazione di Volontariato (OdV) di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (ex Legge 11/08/1991 n.266);**
- aa. **le Cooperative Sociali, ONLUS di diritto, di cui alla Legge 08/09/1991, n.381;**
- bb. **le Associazioni di Promozione Sociale (APS) di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (ex Legge 07/12/2000, n.383);**

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni annuali relativo alla prima annualità va eseguito al momento della consegna della concessione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, art 48 comma 10, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi.
5. Il versamento deve rispettare le prescrizioni dell'art 2 bis del D.L. 193/2016.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio della Concessione.
2. Qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10.
3. Il versamento deve rispettare le prescrizioni dell'art 2 bis del D.L. 193/2016.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni

temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, c. 792 della L. n. 190/ 2019;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive, ed in tutti gli altri casi di intervento di rimessa in pristino.
3. L'omesso pagamento del Canone o dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui agli articoli del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione.

Articolo 57 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 58 - Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone viene applicata la sanzione del 30%, oltre agli interessi al tasso legale, maggiorato del 3%, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione ovvero per le occupazioni abusive, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto ovvero dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del C.d.S.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva di cui all'art 56.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, c. 792 della L. 160/2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite all'art 59.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.
2. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato possono scadere il 15 oppure il 30 di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative all'istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione / concessione.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per i Mercati e le Fiere"

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, cc 841 e 842 della L. n° 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in mq., con arrotondamento al mq. superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria. Si considera valida la classificazione adottata con delibera della Giunta Comunale di approvazione

delle Tariffe del Canone Unico.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 % per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
4. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono da annoverarsi come occupazioni temporanee e non permanenti.
5. Al fine di snellire le operazioni e consentire la tempestiva occupazione dei posteggi negli "eventi mercatali" come definiti dal "Regolamento per i mercati e le fiere" all'art. 2 c. 1 lettere da f) a i), la quantificazione del canone per le assegnazioni temporanee agli "Spuntisti", ai "Produttori Agricoli", agli "Hobbisti" ed agli "Espositori", è stabilita con un "Canone fisso", così come indicato nella Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, indipendentemente da ogni riduzione, ad €/mq 0,0775 per giorno.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero in occasione di manifestazioni culturali calendarizzate dall'Amministrazione Comunale, o comunque organizzate con il patrocinio della stessa, le tariffe di cui al comma 5 potranno essere modificate con Delibera di Giunta.
8. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI , di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti

o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma precedente.
3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Non ci sono esenzioni.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni mercatali

1. Il versamento del canone per le occupazioni a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento della consegna della concessione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10.
4. Gli importi sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 Dlgs 82/2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, con le modalità stabilite dall'art. 2-bis D.L. n. 193/ 2016.
5. Al fine di rendere sicure le operazioni di riscossione il versamento del canone per le assegnazioni temporanee di cui all'art 65 c. 5, viene effettuato, visto il disposto di cui al comma 4, su apposito c.c.p., indicando nella causale:
 - a. "Spuntista, Prod. Agr., Hobbista, Espositore" nome/cognome/ditta" seguito dal C.F. o P.I.;
 - b. "numero XX", del posteggio occupato; se del caso per controllo;
 - c. "data occupazione XX/XX/XXXX" data del mercato/fiera;
 - d. Mercato / fiera XXXXXXXX, indicare eventuale nome del mercato / fiera;
6. Il versamento va eseguito entro le 48 ore successive al mercato / fiera.
7. L'assegnazione è subordinata al regolare versamento dei canoni precedenti.

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a €uro 12,00.

Articolo 73 - Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone viene applicata la sanzione del 30%, oltre agli interessi al tasso legale, maggiorato del 3%, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione ovvero per le occupazioni abusive, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto ovvero dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del C.d.S.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, c. 792 della L. 160/2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite di seguito.

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone,

sanzioni e interessi non supera € 12,00.

2. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato possono scadere il 15 oppure il 30 di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

CAPO VI – DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 75 – Norme Transitorie

1. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.